

S.p.a.», ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

4. All'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, dopo le parole: « Ministro per i beni e le attività culturali », sono inserite le seguenti: « , di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

ARTICOLO 4.

(Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali e dello sport).

1. Per interventi nel settore dei beni e delle attività culturali e dello sport è autorizzata la spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2004, di 16 milioni di euro per l'anno 2005 e di 25 milioni di euro per l'anno 2006.

2. È assegnato a Cinecittà Holding S.p.a. un contributo straordinario per spese di investimento di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

3. È assegnato alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia un contributo straordinario per spese di investimento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e possono essere direttamente effettuati da soggetti o istituzioni proprietari, possessori e detentori dei beni, od organizzatori di eventi, ai quali sono assegnate le relative risorse.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2004, a 20 milioni di euro per l'anno 2005 e a 25 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale »

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4833 – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – *(Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno).* – 1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, è corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilità, contiene altresì l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società

italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 71-*sexies*, 71-*septies* e 174-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonché quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni.

2. Al comma 1 dell'articolo 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".

3. Al comma 2 dell'articolo 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

"*a-bis*) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;".

4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

5. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

6. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero dell'autorità giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo

9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.

7. I prestatori di servizi della società dell'informazione che siano venuti a conoscenza della presenza di contenuti idonei a integrare le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, provvedono a informarne con immediatezza il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autorità giudiziaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

8. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 10.000.

9. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte";

b) dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

"*h-bis*) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e *software* finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore".

10. All'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori

(SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa».

All'articolo 2:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi”;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attua-

zione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato depositato presso la competente direzione generale il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1994, concernente “Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in favore del cinema”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8”;

b) al comma 8, dopo le parole: “decreto legislativo” sono inserite le seguenti: “non hanno natura regolamentare e” »;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « e della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo “Arcus S.p.a.” »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“ART. 24. — (*Contributi dello Stato*).
— 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono de-

terminati ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1° gennaio 2005.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti princìpi:

a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;

b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di ciascuna delle fondazioni sulla base degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale ai sensi dell'articolo 17, anche con riferimento al volume dell'attività produttiva ed allo spazio riservato alle giovani generazioni di artisti;

c) misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico, anche attraverso un'ideologia politica dei prezzi, nonché alla formazione del pubblico giovanile;

d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale;

e) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali e le voci dei relativi costi sono previamente definiti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto della peculiarità dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e di laboratori di costruzione sceno-tecnica;

f) valutazione della entità della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.

3. Il principio di cui al comma 2, lettera b), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione degli indicatori di rilevazione.

4. Il principio di cui al comma 2, lettera d), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di rilevazione definiti in sede convenzionale.

A tale fine le fondazioni hanno l'obbligo di presentare annualmente al Ministro per i beni e le attività culturali una dettagliata relazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi concordati.

5. Gli elementi indicati dal comma 2, lettera f), sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 25.

6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota di cui al comma 1, è determinata ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo.

7. Per l'anno 2004 sono validi i criteri di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 giugno 1999, n. 239".

3-ter. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1 è assegnato un contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2008, la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche” ».

Nel titolo, le parole: « materiale audiovisivo » sono sostituite dalle seguenti: « opere dell'ingegno ».

(A.C 4833 – Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno).

Sopprimerlo.

1. 43. Titti De Simone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Fermo restando il divieto di offrire attraverso siti telematici opere cinematografiche o assimilate protette dal diritto di autore senza autorizzazione, il 50 per cento dell'IVA pagata dagli utenti sull'abbonamento telematico ad alta velocità, superiore a quanto consentito dalle tecniche ISDN, è devoluto al Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Con tale pagamento è riconosciuto il diritto dei singoli utenti privati allo scambio di *file* operato senza scopo di lucro.

- 1. 50.** Titti De Simone, Folena, Ruzzante, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o parte di essa, aggiungere le seguenti: al fine di farne commercio,

- 1. 57.** Magnolfi, Folena, Pistone.

Al comma 3, capoverso a-bis), sopprimere le parole: mediante connessioni di qualsiasi genere.

- 1. 59.** Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Magnolfi.

Al comma 4, sostituire le parole: Il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno con le seguenti: L'autorità amministrativa avente funzioni di vigilanza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

- 1. 60.** Chiaromonte, Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Magnolfi.

Al comma 4, sostituire le parole: raccoglie le con le seguenti: , attraverso il servizio della polizia postale e delle comunicazioni, organizza le strutture e i servizi tecnici ed informatici necessari per la raccolta delle.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: interessate con la seguente: competenti.

- 1. 61.** Grignaffini, Chiaromonte, Giulietti, Capitelli, Carli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Magnolfi.

Al comma 4, sostituire le parole da: per la prevenzione fino a: presente decreto con le seguenti: di cui al comma 7 di interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,

- 1. 100.** La Commissione. (*Testo modificato nel corso della seduta.*)

(Approvato)

Al comma 4, sostituire la parola: interessate con la seguente: competenti.

- 1. 62.** Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Magnolfi.

Sopprimere il comma 5.

- 1. 51.** Bulgarelli, Folena.

Al comma 5, sostituire le parole da: comunicano fino alla fine del comma con le seguenti: sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo sopra citato.

- 1. 63.** Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Giulietti, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Magnolfi.

Sopprimere il comma 6.

- 1. 52.** Bulgarelli, Folena.

Al comma 6, sostituire le parole: Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza ovvero *con le seguenti:* A seguito di provvedimento.

1. **101.** La Commissione.

Al comma 6, sopprimere le parole: del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.

1. **64.** Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Magnolfi, Giulietti, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 6, sopprimere le parole: del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero.

1. **9.** Grignaffini, Magnolfi, Folena, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 6, sostituire le parole da: ai contenuti dei siti *fino alla fine del comma con le seguenti:* ai siti qualora essi non contengano informazioni a servizi di riconosciuta pubblica utilità, o a rimuovere gli specifici contenuti segnalati dall'amministrazione giudiziaria.

1. **22.** Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.

Al comma 6, sostituire le parole: ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi *con le seguenti:* al contenuto di un servizio al quale assicurano l'accesso.

1. **65.** Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci Magnolfi.

Al comma 6, sopprimere le parole: ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.

1. **66.** Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Magnolfi, Giulietti, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Folena.

Sopprimere il comma 7.

1. **53.** Bulgarelli, Folena.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I fornitori dei servizi della società dell'informazione che abbiano avuto conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all'articolo 171, comma 1, lettere f-bis) e f-ter), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono immediatamente a rimuovere le informazioni illecite o a disabilitarne l'accesso. Successivamente, non oltre le settantadue ore dal momento in cui hanno preso conoscenza dei fatti sopra descritti, i fornitori dei servizi medesimi comunicano agli organi di polizia giudiziaria le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

1. **54.** Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.

Al comma 7, sostituire le parole da: della società *fino alla fine del comma con le seguenti:* alla società dell'informazione sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

1. **40.** Chiaromonte, Grignaffini, Lolli, Carli, Capitelli, Martella, Giulietti, Sasso, Tocci, Magnolfi.

Al comma 7, sostituire le parole da: venuti a conoscenza *fino a:* ovvero *con le seguenti:* a conoscenza di presunte attività

o informazioni illecite riguardanti un proprio destinatario del servizio, provvedono a informare con immediatezza.

1. **67.** Grignaffini, Chiaromonte, Lolli, Carli, Capitelli, Martella, Giulietti, Sasso, Tocci, Magnolfi.

Al comma 7, dopo le parole: venuti a conoscenza della aggiungere la seguente: ipotetica.

1. **55.** Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.

Al comma 7, sopprimere le parole: con immediatezza.

1. **68.** Magnolfi, Chiaromonte, Grignaffini, Lolli, Carli, Capitelli, Martella, Giulietti, Sasso, Tocci.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove i prestatori di servizi della società dell'informazione fossero venuti a conoscenza della presunta violazione tramite e-mail, sono autorizzati ad usare lo stesso mezzo per dare attuazione all'obbligo di informazione.

1. **58.** Magnolfi, Grignaffini, Folena.

Sopprimere il comma 8.

1. **41.** Chiaromonte, Grignaffini, Lolli, Carli, Capitelli, Martella, Giulietti, Sasso, Tocci, Magnolfi, Folena.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Alle violazioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Alle violazioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano le norme previste dall'articolo 17 del citato decreto legislativo.

1. **69.** Grignaffini, Chiaromonte, Lolli, Carli, Capitelli, Martella, Giulietti, Sasso, Tocci, Magnolfi.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 50.000 a euro 250.000 con le seguenti: 10.000 a euro 50.000 euro.

1. **56.** Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.

Sopprimere il comma 10.

1. **70.** Grignaffini, Chiaromonte, Giulietti, Capitelli, Carli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Magnolfi, Folena.

ART. 2.

(Disposizioni relative alle attività cinematografiche e allo spettacolo).

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: del presente decreto, esse abbiano già ottenuto fino alla fine del capoverso con le seguenti: dei regolamenti di attuazione di cui al comma 8 abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale. Le istanze relative ai progetti che, alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti di attuazione, non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuta la priorità di trattazione rispetto alle altre istanze.

2. **13.** Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Giulietti, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: e relativamente ad esse sia stato fino alla fine del capoverso con le seguenti: . Le istanze relative ai progetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai

relativi progetti filmici è riconosciuta la priorità di trattazione rispetto alle altre istanze.

2. 14. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 12, è istituito il conto speciale per l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro di proprietà dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento è compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed è erogato sulla base di criteri predeterminati dal Ministero per i beni e le attività culturali ».

2. 16. Carli, Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Spini, Pistone.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. I decreti ministeriali previsti nel presente decreto legislativo sono emanati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi di regolamento, dopo aver acquisito il parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere delle Commissioni parlamentari è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento. Decorso tale termine, i decreti ministeriali

sono comunque emanati ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* ».

2. 15. Carli, Spini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali concede annualmente contributi alle imprese di esercizio cinematografico ragguagliati:

a) al 25 per cento dell'ammontare annuo delle retribuzioni lorde dei dipendenti impiegati in strutture monosala o multisala fino a quattro schermi;

b) al 10 per cento dell'ammontare delle retribuzioni lorde dei dipendenti impiegati in strutture multisala con più di quattro schermi;

b) al 25 per cento degli incassi lordi realizzati dalla programmazione di film nazionali o di Paesi appartenenti all'Unione europea.

1-ter. I contributi destinati al cinema *d'essai* a norma dell'articolo 19, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono annualmente integrati di ulteriori 5 milioni di euro.

1-quater. Per gli esercizi 2004 e 2005 sono destinati alla realizzazione di iniziative tese alla diffusione del consumo di cinema durante il periodo estivo 4 milioni di euro in ragione di 2 milioni di euro in ciascun esercizio.

1-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono finalizzate all'applicazione dei commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*.

2. 10. Titti De Simone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere di cui al comma 1 ed alle esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo e della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo « Arcus S.p.a. » si provvede per

l'anno 2004, nel limite di 90 milioni di euro, con conseguente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando per 40 milioni l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per 50 milioni l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. 11. Bulgarelli.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e della Società fino alla fine del comma.

* **2. 12.** Titti De Simone, Pistone.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e della Società fino alla fine del comma.

* **2. 17.** Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva la quota degli utili riservati dal medesimo comma per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali.

2. 5. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, alla erogazione delle risorse per le finalità di cui al periodo precedente si provvede successivamente all'adozione del decreto di cui al medesimo comma 83 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996.

2. 21. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 20. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Dopo il comma 3-ter aggiungere i seguenti:

3-*quater*. All'articolo 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Lo statuto deve prevedere altresì le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto ai patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'otto per cento del totale dei finanziamenti pubblici erogati per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati è subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale

entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione.

3-quinquies. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, le parole: « , ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attività, » sono soppresse.

3-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie occorrenti agli impegni economici derivanti dal rinnovo delle contrattazioni integrative aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono subordinate al loro effettivo reperimento, nel rispetto del principio di pareggio del bilancio della fondazione. Di tali risorse non possono comunque far parte i contributi dei fondatori pubblici e privati.

3-septies. Le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. 100. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-quater. Nell'ambito delle misure volte al sostegno delle attività cinematografiche, le televisioni satellitari e via cavo destinano il dieci per cento dei proventi annui degli abbonamenti all'acquisto di prodotti cinematografici nazionali o di coproduzione europea, per almeno il cinquanta per cento indipendenti.

3-quinquies. Sono considerati indipendenti i soggetti di nazionalità italiana ed europea non controllati da o collegati direttamente o indirettamente a enti, società, o persone destinatari, nel territorio dell'Unione europea, di concessione di li-

cenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva. Per l'anno in corso, la quota del dieci per cento è riferita ai proventi relativi al periodo 1° maggio-31 dicembre.

3-sexies. I soggetti di cui al comma *3-quater* inviano annualmente al Ministero per i beni e le attività culturali un apposito resoconto sull'impiego delle risorse di cui al medesimo comma; in caso di mancato raggiungimento dell'aliquota richiesta, la percentuale si intende proporzionalmente incrementata e raggiunta nell'anno successivo.

2. 4. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone, Chiaromonte.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-quater. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 146 dopo le parole: « per l'anno 2003 », sono aggiunte le seguenti: « , di 10 milioni di euro, in ragione di anno, a partire dal 2004 »;

b) al comma 2 dell'articolo 146 sono soppresse le parole: « entro il 30 giugno 2001 »;

c) all'articolo 146 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *2-bis.* Il 3 per cento della somma stanziata annualmente di cui al comma 1 è destinata al funzionamento della Commissione prevista dal regolamento approvato con decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 147 ».

3-quinquies. Al regolamento approvato con decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole: « legge n. 388 del 2000 e comunque entro il 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « legge che stan-
zia

la somma e comunque entro il 31 dicembre dell'anno per il quale è stanziata la somma medesima »;

b) al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole: « di contributo » sono aggiunte le seguenti: « , redatta su apposita modulistica predisposta dal Ministero per i beni e le attività culturali, »;

c) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: « trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale è stanziata la somma »;

d) al comma 4 dell'articolo 4 le parole: « Entro il 30 giugno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « Contestualmente alla presentazione delle domande ».

3-*sexies*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, sono ridotti per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 gli stanziamenti relativi alla legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.

2. 3. Tarantino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*. (Istituzione del registro degli organizzatori, dei produttori, degli agenti di spettacoli di musica popolare). — 1. Presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il registro degli organizzatori, dei produttori, degli agenti di spettacoli di musica popolare. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono individuati i requisiti dei soggetti ed i criteri per l'iscrizione al registro.

2. 02. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.

ART. 3.

(*Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo « Arcus S.p.a. »*).

Sopprimerlo.

* 3. 1. Titti De Simone, Pistone.

Sopprimerlo.

* 3. 11. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Spini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale quota percentuale è destinata, come previsto dalla citata legge n. 289 del 2002, agli interventi in favore dei beni e delle attività culturali con le seguenti priorità:

a) rifinanziamento urgente dei fondi pubblici per il sostegno e la promozione delle attività cinematografiche;

b) sostegno e promozione delle attività teatrali e di danza;

c) interventi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali.

3. 13. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Mi-

nistro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta il regolamento di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale regolamento determina i criteri e le modalità per l'impiego della quota percentuale del tre per cento dei limiti di impegno per la realizzazione delle infrastrutture, già individuati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Tale quota percentuale destinata, ai sensi della citata legge n. 289 del 2002, agli interventi per i beni e le attività culturali è, pertanto, pari a:

a) per l'anno 2003, euro 4.812.000 (quota del tre per cento del limite di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002);

b) per l'anno 2004, euro 3.282.000 (quota del tre per cento del limite di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002).

3. 12. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e dei trasporti, aggiungere le seguenti: sentito il parere delle competenti Commissioni di Camera e Senato.

3. 10. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone, Grignaffini.

ART. 4.

(Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali e dello sport).

Al comma 4, dopo le parole: i beni e le attività culturali, aggiungere le seguenti: sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. 10. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.

Al comma 4, sostituire le parole da: , da adottare entro fino alla fine del comma con le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono prioritariamente destinati agli interventi urgenti a favore della produzione, della distribuzione e dell'esercizio cinematografici, agli interventi urgenti per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed agli interventi urgenti per il sostegno alle attività di prosa e di danza.

4. 12. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Pistone.

Al comma 4, sopprimere le parole da: e possono essere direttamente fino alla fine del comma.

4. 11. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le attività celebrative inerenti il cinquantesimo anniversario della conquista del K2 sono stanziati cinquecentocinquanta euro per l'anno 2004. I contributi sono erogati agli enti organizzatori, in Italia e in Pakistan, su deliberazione di un Comitato composto da tre saggi nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'onere previsto dal comma **4-bis**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », dello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio per 100 mila euro, al Ministero delle politiche agricole e forestali per 150 mila euro, al Ministero degli affari esteri per 100 mila euro, al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per 100 mila euro, al Ministero per i beni e le attività culturali per 100 mila euro.

4. 1. Osvaldo Napoli, Garagnani, Lolli, Rositani, Butti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 17 è sostituito dai seguenti:

« 17. Si definiscono società e associazioni sportive dilettantistiche le società e le associazioni che svolgono attività sportiva senza fine di lucro mediante sportivi non professionisti con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che:

a) sono riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI;

b) sono affiliate ad una o più federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

17-bis. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali e cooperative senza fine di lucro ».

6-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18 è sostituito dai seguenti:

« 18. Le società e associazioni sportive dilettantistiche debbono indicare, nello statuto e nell'atto costitutivo:

a) finalità sportiva dilettantistica nella ragione e nella denominazione sociale;

b) assenza di fini di lucro;

c) rispetto del principio di democrazia interna;

d) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;

e) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;

f) gratuità degli incarichi degli amministratori;

g) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società e associazioni;

h) obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata o dell'ente di promozione sportiva cui la società e associazioni intendono affiliarsi.

18-bis. La disposizione di cui al comma 18, lettera *c)* non si applica alle società di capitali.

18-ter. Le disposizioni di cui al comma 18, lettera *a)*, non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2002 risultino già riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI ed affiliate ad una o più Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate o ente di promozione sportiva.

18-quater. Lo statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e le sue modifiche sono sottoposte all'ap-

provazione del CONI, che può delegare alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, secondo procedure e modalità stabilite con delibera del Consiglio Nazionale del CONI, trasmessa al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

18-quinquies. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni. Con deliberazione adottata dal Consiglio nazionale del CONI entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità del riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. Tale deliberazione è trasmessa al Ministero vigilante, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

18-sexies. Il CONI con apposita delibera, da trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138, stabilisce i criteri generali riguardanti il riconoscimento, ai fini sportivi, degli enti di promozione sportiva su base regionale.

18-septies. Con deliberazione adottata dal Consiglio nazionale del CONI entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e trasmessa al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138, sono individuati i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. ».

6-quater. All'articolo 90, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola « presso » è sostituita dalle seguenti: « Ferma la facoltà delle

Regioni di istituire propri registri, presso »;

b) alla lettera c) sono aggiunte le parole: « e di società cooperative ».

6-quinquies. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 22 è sostituito dal seguente:

« 22. Le disposizioni di cui ai commi da 1 ad 11 si applicano anche alle associazioni e società sportive senza fine di lucro iscritte ai registri regionali, se istituite ».

4. 2. Bianchi Clerici, Orsini.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 17, lettera c), dopo le parole: « società sportiva di capitali » sono inserite le seguenti parole: « o cooperativa ».

6-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18 è sostituito dai seguenti:

18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti.

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso dall'assemblea dei soci.

6-quater. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 20, 21 e 22 sono abrogati.

4. 100. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. *(Interventi in campo universitario)*. — 1. Ai fini dell'utilizzo degli accantonamenti per interventi in campo universitario slittati, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, dall'esercizio 2003 all'esercizio 2004, nonché di altri stanziamenti previsti per analoghi scopi, sono assegnate le seguenti somme alle corrispondenti Università e per relativi interventi:

a) 2.500 migliaia di euro per l'anno 2003 all'Università degli studi di Messina per l'espansione del suo Ateneo nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto, di Milazzo, di Patti e di Taormina;

b) 2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 all'Università degli studi di Cassino per l'espansione del suo Ateneo nelle città di Sora, di Terracina e nella provincia di Frosinone;

c) 2.500 migliaia di euro per l'anno 2003 all'Università degli studi « La Sapienza » di Roma da destinare al polo universitario di Latina, per interventi di opere di edilizia ed in particolare per l'acquisizione o la ristrutturazione della sede di Latina e relative strutture.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 7.500 migliaia di euro per l'anno 2003 e 2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, per gli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 01. Savo, Burani Procaccini.